

CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA INDENNITÀ E CRITERI PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 13-18 del CCNL 21.05.2018, s'individuano le posizioni organizzative secondo i seguenti criteri generali:
 - a. Competenza;
 - b. Problem Solving;
 - c. Finalità.

La metodologia di pesatura delle Posizioni dovrà ponderare la "sedia fredda" e non dovrà riguardare le caratteristiche soggettive possedute dal titolare della posizione.
2. Le Posizioni Organizzative sono individuate dal Sindaco.
3. La graduazione delle posizioni, stabilita dal Nucleo di Valutazione, determina una retribuzione di posizione. La retribuzione di posizione, stabilita con atto della Giunta Comunale, può variare da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 e terrà conto dei seguenti parametri:
 - a. Dimensione;
 - b. Responsabilità e Relazioni;
 - c. Professionalità;
 - d. Gestione.
4. Per il conferimento degli incarichi sarà tenuto conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.
5. In caso di assenza o impedimento superiore a 180 giorni consecutivi del titolare di Posizione Organizzativa l'indennità può essere sospesa temporaneamente sino al rientro del titolare, fatto salvo quanto espressamente previsto dalle Leggi vigenti.
6. La revoca dell'incarico di Posizione Organizzativa avviene nei seguenti casi:
 - a. a seguito di valutazione negativa;
 - b. in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
 - c. in caso di grave violazione del Codice Disciplinare;
 - d. a seguito di riorganizzazione delle Aree.
6. La durata massima dell'incarico di Posizione Organizzativa è di 3 anni e comunque corrispondente a quella dell'incarico del Sindaco. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell'incarico della P.O. uscente e la nuova nomina, il dipendente incaricato continua a svolgere le funzioni in regime di *prorogatio* per un massimo di 180 giorni.
7. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico *ad interim* relativo ad altra posizione organizzativa per periodi superiori a 30 giorni lavorativi consecutivi, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo nella misura del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto

dell'incarico *ad interim* correlato al periodo di effettiva sostituzione. Detto importo, conseguentemente non sarà liquidato al dipendente assente.